



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

21130-26

Composta da

Andrea Gentili	- Presidente -	Sent. n. sez. 642/2026
Stefano Corbetta		UP - 31/03/2026
Antonio Corbo	- Relatore -	R.G.N. 43905/2025
Massimo Battistini		
Giovanni Giorganni		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per il l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. [REDACTED], in sostituzione dell'Avv. [REDACTED], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9 maggio 2025, e depositata il 3 settembre 2025, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia il 22 novembre 2022, che ha dichiarato la penale responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] per il reato di cui all'art. 609-bis, primo

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere in generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito

AM

comma, cod. pen., e lo ha condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [REDACTED] in data 4 febbraio 2019, avrebbe costretto, con violenza e minaccia, la persona offesa (convivente nell'abitazione in quanto sorella della moglie), a subire atti sessuali, e, precisamente: dapprima, avrebbe afferrato la donna per i capelli, l'avrebbe schiaffeggiata e l'avrebbe trascinato nella propria camera da letto, gridandole che nessuno avrebbe potuto salvarla e che avrebbe fatto di lei quello che voleva; successivamente, l'avrebbe spinta sul letto, bloccandole le braccia, le avrebbe sfilato i pantaloni e tentato di sfilarle le mutande e, dopo averle baciato le parti intime e tentato di penetrarla, avrebbe eiaculato sulle sue cosce; quindi, avrebbe indossato un preservativo al fine di tentare nuovamente la penetrazione, fermandosi solo all'arrivo delle Forze di Polizia.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [REDACTED] con atto sottoscritto dall'Avv. [REDACTED], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riduzione della pena per la richiesta di rito abbreviato.

Si deduce che la Corte d'appello illegittimamente ha ritenuto inammissibile la richiesta, formulata nei motivi di appello, volta ad ottenere il riconoscimento della riduzione della pena per la richiesta di rito abbreviato, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia. Si osserva che, secondo la Corte d'appello, la richiesta è inammissibile perché il procedimento era stato celebrato con rito ordinario, e che, però, la sentenza impugnata ha omissso di motivare in ordine alla questione relativa alla disciplina intertemporale delle norme, pur formalmente processuali, ma incidenti sul piano sostanziale e, per questa ragione, applicabili retroattivamente ove prevedano un trattamento più favorevole per l'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento all'art. 609-bis cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.

Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente e contraddittoria perché nell'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non ha valutato gli elementi addotti nell'atto di appello per evidenziare l'assoluta inverosimiglianza di un'aggressione fisica da parte dell'imputato, e si è limitata a compiere generici riferimenti alle deposizioni dei testimoni. Si segnala,

in particolare, che la sentenza impugnata ha omissis di considerare: a) la non rilevanza di segni di aggressione fisica, alla luce della pluralità agli elementi istruttori richiamati dalla difesa, quali l'integrità degli indumenti della vittima, il referto del pronto soccorso, le dichiarazioni dell'operatore di polizia giudiziaria intervenuto sul posto; b) il comportamento della vittima antecedente ai fatti e, nello specifico, la scelta di continuare a vivere nell'abitazione del ricorrente, nonostante quest'ultimo avesse già tentato, in due occasioni, un approccio sessuale; c) l'imprecisata natura delle urla percepite dai vicini di casa, erroneamente qualificate come richieste di aiuto, sebbene non indicate in tal modo dai predetti vicini.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto.

Si deduce che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., limitandosi ad un generico riferimento alla «consistenza della lesione» subita dalla persona offesa, senza fornire alcuna specifica argomentazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la mancata applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta, costituita dalla modifica dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la quale ha previsto una ulteriore riduzione della pena di un sesto, in caso di ammissione al rito abbreviato.

2.1. Occorre premettere che, nella specie, l'imputato non ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato nel corso del giudizio di primo grado: l'istanza di accesso al procedimento speciale è stata formulata solo con l'atto di appello. Inoltre, l'imputato, oltre a chiedere solo con l'atto di appello l'ammissione al rito abbreviato, non ha rinunciato all'impugnazione, ma ha contestato l'affermazione di responsabilità e il mancato riconoscimento dell'attenuante della minore gravità del fatto; ed ha riproposto identiche censure in questa sede mediante il ricorso in esame.

Di conseguenza, le doglianze in ordine alla mancata applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta, per effetto della modifica dell'art. 442,

comma 2, cod. proc. pen. sono, nella specie, manifestamente infondate già solo perché è stata proposta e coltivata impugnazione in ordine a profili ulteriori rispetto a quelli concernenti l'operatività dello *ius superveniens*.

In proposito, può rilevarsi come, secondo una decisione, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., si applica anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e in corso di celebrazione con le forme del rito ordinario, solo se l'imputato abbia formulato davanti al giudice del dibattimento l'istanza di remissione nel termine per l'ammissione al giudizio abbreviato dopo l'inizio di operatività della nuova disciplina e, nel caso in cui tale richiesta sia stata rigettata, l'abbia riproposta, con contestuale rinuncia all'impugnazione, mediante gravame avverso la sentenza (Sez. 5, n. 5351 del 07/11/2025, dep. 2026, Nigro, Rv. 289518 - 01).

2.2. Ma, ad avviso del Collegio, vi è una ragione ulteriore, di carattere più generale.

La nuova disciplina introdotta dall'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., è, in realtà, di natura mista, sostanziale e processuale, in quanto il trattamento sanzionatorio più favorevole, costituito dalla ulteriore riduzione della pena nella misura di un sesto, è applicabile solo in caso di giudizio abbreviato.

E, come si è già osservato in giurisprudenza, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente la riduzione di un sesto della pena all'imputato che, giudicato con rito ordinario, non abbia proposto appello, in quanto il riconoscimento del beneficio nel solo caso di giudizio abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito (così Sez. 1, n. 28322 del 23/05/2025, Monaco, Rv. 288339 - 01).

Di conseguenza, detta nuova disciplina potrebbe essere applicabile soltanto ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, erano in trattazione nelle forme del giudizio abbreviato, o ai processi per i quali era (è) ancora possibile la richiesta di accesso al rito abbreviato secondo l'ordinaria disciplina.

La stessa, però, non può costituire il presupposto per una rimessione in termini ai fini dell'accesso al rito abbreviato quando ormai tale facoltà sia preclusa, stanti l'assenza di qualunque disposizione transitoria da cui desumere ciò e il principio generale, in materia processuale, del *tempus regit actum*.

La vicenda, inoltre, è simile a quella derivante dall'applicazione di principi della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, nei processi per i quali l'imputato non era sottoposto a giudizio abbreviato al momento



della entrata in vigore dell'art. 7 d.l. n. 341 del 2000, la quale aveva previsto, in caso di trattazione della reg Giudicanda con tale rito, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione.

Le Sezioni Unite, in proposito, hanno affermato che, in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito, e che, in particolare, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest'ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente più favorevole (così Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932 - 01).

E questa soluzione è stata reiteratamente condivisa dalla Corte EDU (cfr. Corte EDU, 27/04/2010, Morabito c. Italia, e Corte EDU, 17/10/2012, Cesarano c. Italia). In particolare, a fondamento di tale conclusione, i Giudici di Strasburgo hanno evidenziato: «Peraltro, la Corte ricorda che gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere procedure semplificate (Hany c. Italia (dic.), n. 17543/05, 6 novembre 2007); solo loro è fatto obbligo, quando tali procedure esistono e vengono adottate, di non privare arbitrariamente un imputato dei relativi vantaggi (Scoppola, § 139). Nel caso di specie, il ricorrente non è mai stato ammesso al beneficio della procedura abbreviata; la sua situazione è quindi diversa da quella che ha indotto la Grande Camera a concludere alla violazione dei principi del giusto processo nella sentenza Scoppola (cit., §§ 132-145). In tali circostanze, non può essere individuata alcuna violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione. Ne consegue che tale censura è manifestamente infondata e deve essere respinta in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione» (così Corte EDU, 27/04/2010, Morabito c. Italia, cit.).

3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità deducendo che la sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, nonostante l'inesistenza di segni di aggressione fisica, la mancata reazione della vittima ai precedenti approcci dell'imputato, e l'incerta natura delle urla sentite dai vicini di casa.

3.1. Occorre premettere che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo *id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che

risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., tra le tantissime: Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01).

3.2. La sentenza impugnata offre una precisa indicazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa e spiega perché le ritiene idonee a fondare una corretta ricostruzione dei fatti.

La Corte d'appello rappresenta che la persona offesa ha raccontato: a) di essere stata accolta in casa della sorella e dell'imputato, marito della sorella, sin dal 2017 e di averla continuata a frequentare fino al giorno dei fatti, il 4 febbraio 2019; b) di aver ricevuto più approcci di natura sessuale dall'imputato, avendo questi due volte tentato di palpeggiarla e una volta cercato di afferrarla dal basso passando sotto un tavolo; c) di essere stata aggredita sessualmente la mattina del 4 settembre 2019. Precisa poi che, sempre secondo la narrazione della persona offesa, l'imputato, svegliando la donna mentre dormiva nella sua camera, l'avrebbe dapprima afferrata per i capelli, schiaffeggiata e trascinata nella propria camera da letto, gridandole che nessuno avrebbe potuto salvarla e che egli avrebbe fatto di lei quello che voleva, che, quindi, l'avrebbe spinta sul letto, bloccandole le braccia, le avrebbe sfilato i pantaloni e tentato di sfilarle le mutande e, dopo averle baciato le parti intime e tentato di penetrarla, avrebbe eiaculato sulle sue cosce, e che, infine, avrebbe indossato un preservativo al fine di tentare nuovamente la penetrazione, fermandosi solo all'arrivo delle Forze di Polizia, chiamate dai vicini.

La sentenza impugnata, ancora, espone che: a) i vicini di casa avevano detto di essersi allarmati per le «urla strazianti» provenienti dalla casa in cui si trovavano la donna e l'imputato ed avevano chiamato la Polizia; b) gli operanti di polizia giudiziaria avevano trovato la donna visibilmente scossa e in lacrime, con indosso pantaloni recanti un'evidente macchia all'inguine poi risultata essere liquido seminale; c) gli operanti di polizia giudiziaria avevano inoltre rinvenuto nella camera da letto calzini sporchi di liquido biologico ed un calzino utilizzato dalla vittima per ripulire lo sperma lungo le cosce; d) l'imputato ha ammesso il rapporto sessuale, ma ha ricondotto l'origine della lite alla sua volontà di troncare la relazione con la donna e al tentativo di questa, appresa questa decisione, di avere un ultimo rapporto con lui.

La Corte d'appello, quindi, osserva che le dichiarazioni della persona offesa sono attendibili e che, invece, la versione dell'imputato è del tutto inverosimile. In particolare, sottolinea che le tracce di sperma sui pantaloni della donna, il trambusto colto dai vicini e lo stato di prostrazione della vittima sono tutti dati

confliggenti con la prospettazione dell'imputato di un rapporto sessuale consensuale.

3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato sono immuni da vizi.

La Corte d'appello fonda le sue conclusioni sulla base di elementi precisi e ne fornisce una valutazione sulla base di accettabili massime di esperienza, anche offrendo una congrua valutazione dell'assoluta inattendibilità della versione resa dall'imputato.

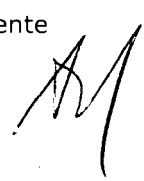
Le censure formulate in proposito nel ricorso, lungi dall'evidenziare vizi logici o giuridici, costituiscono, in sostanza, una proposta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate sono le censure formulate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto, deducendo che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è generica e priva di specificità.

Secondo il principio costantemente affermato in giurisprudenza, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, D., Rv. 266272 - 01, e Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821 - 01).

Nella specie, la sentenza impugnata offre una motivazione corretta anche in relazione a questo punto, perché richiama le modalità del fatto, compiutamente descritte in precedenza, e sottolinea che la condotta di violenta aggressione sessuale è cessata solo per l'intervento dei vicini e per l'arrivo della Polizia.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/03/2026.

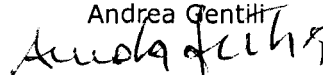
Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

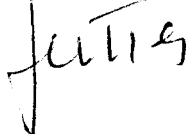
Andrea Gentili



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Il Presidente

Andrea Gentili



Depositata in Cancelleria

Oggi.

09 GIU. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO
Don.ssa Elisabetta Arrabito

